MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN MATERIA DI LIMITAZIONE DEL MANDATO DEI SINDACI E DI CONTROLLO DI GESTIONE NEI COMUNI DI MINORI DIMENSIONI

Art. 3

Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni

All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: «rieleggibile» e' sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato»;

b) al comma 3, le parole: «E' consentito» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, e' consentito». Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' abrogato.

Versione in vigore dal 14 maggio 2022, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-testo-unico-di-cui-al-decreto-legislativo-18-agosto-2000/art-3-disposizioni-concernenti-la-limitazione-del-mandato-dei-sindaci-nei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it